

ECCO COSA AVETE
FATTO VOI
DIFENSORI DELLA VITA
3 MILIONI
DI ABORTI CLANDESTINI
20.000 DONNE MORTE
NON E' LA LEGGE A
INVENTARE L'ABORTO

NO ALL'ABORTO
VOGLIAMO UNA
LEGGE QUESTA
UNITE
DELLA
PER UNA
LEGGE SU

C'E'E.
DITTELO,
SCIENZE
CONDON
U MALE

A 45 anni dalla promulgazione della legge 194 dobbiamo prendere atto del fatto che tutta la normativa ha manifestato “una larga sfasatura fra intenzione del legislatore e quel che è successo in concreto”, se non addirittura una contraddizione fra dichiarazioni e intenzioni manifestate e finalità implicite, inconfessabili ed occulte.

Riflessioni sulla legge 194 a 45 anni dalla promulgazione

di Riccardo Pedrizzi

Sono passati 45 anni da quel 22 maggio 1978. E in questi mesi avrebbero compiuto 45 anni quei bambini non nati che furono soppressi per primi in nome della legge

194 di quell'infausto 1978. Sarebbero stati in mezzo a noi, con i nostri figli che hanno avuto la fortuna di vedere la luce; avrebbero a loro volta avuto probabilmente altri bambini. Alti o bassi, sani o



ammalati, biondi o bruni, maschi o femmine, con la loro gioia di vivere e con i loro problemi, le loro ansie, le loro speranze. A migliaia per le strade del mondo, ciascuno unico e irripetibile, con un volto e un'anima. E invece una legge varata da una maggioranza parlamentare e con la connivenza di alcuni cattolici, pavidi e irresponsabili, non lo ha consentito. La volontà di quei parlamentari – si disse – era solamente quella «di contenere il più possibile l'aborto clandestino», una piaga che aveva sempre provocato – e li continua a provocare nonostante la legge – gravi danni fisici e psichici alla donna.

Il legislatore che introdusse nel nostro paese con la legge 194/78 la pratica legale dell'aborto avrebbe voluto far convergere tutte le procedure che si prevedevano e le strutture che si allestivano, non solamente sul riconoscimento della decisione abortiva da parte della donna, ma anche – ugualmente – sulla tutela della vita umana, fin dal suo inizio.

Ma è proprio questa tutela che è mancata del tutto, perché la legge varata nel 1978, nonostante le sue promesse – «Lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio» (art. 1) – è priva non solo di ogni riferimento morale di tipo religioso

(cristiano, ma anche di qualsiasi altra religione), ma anche di ogni eticità giuridica.

Quando, infatti, un fenomeno diventa, come l'aborto, una pratica sociale, questa assume per i suoi rapporti di relazione una rilevanza pubblica. E come tale deve essere disciplinata dal diritto ogni qualvolta l'equilibrio relazionale (in questo caso è quello tra madre, padre e figlio) venga turbato, sconvolto o violentato; ogni volta che le aspettative di un soggetto “debole” vengano indebitamente minacciate o travolte dalle pretese di un soggetto “forte”.

La carenza di eticità giuridica (non eticità religiosa) della legge 194 fu subito avvertita, fin dal dibattito parlamentare che ne precedette il varo, tanto che il testo di tutto l'articolo non utilizza mai una sola volta il termine “aborto” perché pretende di gestire il problema “in una logica di neutralità”, non intendendo la legge esprimere alcun giudizio di valore sulla “interruzione volontaria della gravidanza”.

Proprio per questo il destino di questa legge era quello di perdere ogni efficacia normativa, quindi di non operare propriamente come una legge, ma come una generica tecnica, o prescrizione, di azione sociale, solo apparentemente redatta con proposizione imperativa (come tutte le leggi), già pensata da parte dello stesso legislatore come inapplicabile.



Basta esaminare, infatti, tutte le procedure previste per IVG (Interruzione Volontaria di Gravidanza) finalizzate a garantire comunque la realizzazione della decisione abortiva da parte della donna, che di fatto rendono inapplicabile il riconoscimento del valore della maternità e la tutela della vita umana fin dal suo inizio.

Da ciò il fallimento di tutta quella parte della legge che si riferisce alla prevenzione e all'aiuto medico, psicologico, economico e sociale delle madri e in particolare l'inapplicabilità dell'art. 5 che recita: «Il consultorio o la struttura socio-sanitaria devono: garantire i necessari accertamenti medici; specie se la richiesta dell'IVG è motivata dall'incidenza delle condizioni economiche, sociali o familiari sulla salute della gestante, esaminare con la donna e con il padre del concepito [...] le possibili soluzioni dei problemi proposti; [...] promuovere ogni opportuno intervento atto a sostenere la donna, offrendole tutti gli aiuti necessari sia durante la gravidanza che dopo il parto; aiutare la donna a rimuovere le cause che la porterebbero all'IVG»; e dell'art. 2: «I consultori devono, altresì, contribuire a far superare le cause che potrebbero indurre la donna all'interruzione della gravidanza».

Tutte le relazioni parlamentari e ministeriali addebitano, infatti, proprio alla cattiva gestione dei consultori familiari, al loro numero esiguo,

alla carenza di professionalità dei loro operatori, la tendenza al ricorso all'aborto legale come al metodo più sicuro per il controllo delle nascite.

Accanto a questa lacuna di carattere, per così dire, strutturale, è poi venuta a mancare completamente in questi anni un'azione politica di prevenzione dell'aborto con la diffusione di una corrispondente informazione sanitaria e sessuale e di una educazione alla maternità e paternità responsabili. È mancata, in sostanza, la promozione in ogni strato sociale della nostra comunità nazionale di una vera e propria cultura della vita.

Proprio per questo una legge che avrebbe dovuto porre termine alla piaga degli aborti clandestini, non li ha fatti cessare; che avrebbe dovuto far diminuire gli aborti, li ha visti aumentare in percentuale nel loro complesso ove si consideri il rapporto tra nati vivi ed aborti (cosiddetto rapporto di abortività), facilitandone le varie pratiche e incentivando e diffondendo una mentalità abortista; inducendo la gente comune all'equivoco che quello che è ammesso legalmente sia diventato legittimo anche moralmente.

A 45 anni dalla promulgazione di quella legge è perciò venuto il momento di prendere atto del fatto che tutta la normativa ha ampiamente manifestato – a voler essere generosi – quanto meno “una larga sfasatura fra intenzione del legislatore e quel che è successo in concreto”, salvo



a voler supporre addirittura una contraddizione fra dichiarazioni ed intenzioni manifestate pubblicamente e finalità implicite, inconfessabili ed occulte.

Infatti, come giustamente rileva *Corrispondenza Romana* sul n. 1796 del 24 maggio u.s., ad oggi la 194 ha ottenuto tre principali macro-effetti:

«1) ha legittimato la pratica abortiva, definendo una specie di “dogma laico” per cui la donna vanta un diritto di vita e di morte nei confronti del figlio. Ciò, come effetto immediato, ha prodotto circa 6 milioni di aborti, cifra mastodontica, ottenibile sommando gli aborti annuali ufficialmente riportati nelle relazioni del Ministero della Salute sull'applicazione della 194 dal 1978 ad oggi. Praticamente, da sola, è riuscita a spazzare via l'equivalente dell'intera popolazione della Danimarca [...];

2) ha legittimato la pratica contraccettiva, strettamente legata al primo punto, giacché aborto e contraccezione nascono da una radice comune: il sovvertimento del fine della sessualità umana [...].

Con l'avvento della cultura abortista e della 194, è anche aumentata la pratica contraccettiva, in special modo tramite pillole (come quella del giorno dopo – Norlevo – e quella dei cinque giorni dopo – EllaOne) che agiscono secondo meccanismi non solo contraccettivi, ma anche abortivi. Il risultato è che si verificano una quantità indefinita di aborti nascosti che perciò non possono essere conteggiati dalle relazioni ministeriali, le

quali forniscono solo dati circa il numero di scatole vendute».

Per tali motivi il prof. Mario Palmaro scriveva: «Occorre sgomberare il campo da un equivoco piuttosto clamoroso [...]. Mi riferisco all'idea in base alla quale la legge 194 sarebbe stata voluta originariamente con ottime intenzioni, e quindi possederebbe in sé un nucleo sostanzialmente “buono”; e che solo nella sua applicazione concreta si sarebbe verificato un equivoco che ne avrebbe capovolto scopi e risultati. Questo giudizio è semplicemente, oggettivamente falso. La lettura della legge 194, la conoscenza degli atti parlamentari che hanno affiancato la sua approvazione, le modalità della sua applicazione, le decisioni della Corte costituzionale e del giudice di merito confermano un dato inconfutabile: la legge 194 voleva legalizzare l'aborto con la massima ampiezza, e questo risultato è stato obiettivamente raggiunto» (*Aborto & 194*, p. 47).

Di qui la necessità di rimettere mano, almeno per poterne circoscrivere le conseguenze negative, ad una nuova normativa che impedisca il ricorso all'aborto come metodo di controllo delle nascite, che disegni meglio e in maniera cogente il ruolo dei consultori nell'attività della difesa del “valore sociale della maternità” e della “tutela della vita umana dal suo inizio”, affidando loro il compito precipuo ed essenziale di contribuire «a far superare le cause che potrebbero indurre la donna all'interruzione della gravidanza» (art. 5, l. 194/78) e coinvolgendo le associazioni di volontariato a prestare il loro aiuto alle maternità difficili e non desiderate. ■